

Codice A1907A

D.D. 7 luglio 2016, n. 396

POR FESR 2014/2020 - Asse III Azione III.3c.1.1: Bando per l'accesso al Fondo PMI approvato con determinazione dirigenziale n. 1038 del 30/12/2015 e s.m.i. Affidamento a Finpiemonte delle attività connesse alla gestione dello strumento finanziario approvazione dello schema di Accordo di finanziamento.

Richiamate:

la Decisione C(2015) 922 con la quale la Commissione Europea ha approvato il Programma Operativo Regionale FESR per il periodo 2014-2020, nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione";

la D.G.R. n. 15-1181 del 16.03.2015 con la quale la Giunta regionale ha preso atto della decisione CE di approvazione del Programma Operativo Regionale FESR proposto dalla Regione Piemonte per il periodo 2014-2020;

Visti:

il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;

il Regolamento Delegato (UE) n. 480/2014;

la D.G.R. n. 1-89 del 11/07/2014 "Programmazione dei Fondi strutturali di investimento (SIE) per il periodo 2014-2020. Individuazione delle autorità del POR FSE e del POR FESR: Autorità di Audit, Autorità di Gestione (AdG), Autorità di Certificazione";

la D.G.R. n. 20-318 del 15/09/2014 con la quale la Giunta regionale ha approvato la riconfigurazione strutturale dell'Ente, con particolare riferimento alla istituzione della Direzione "Coesione Sociale" e della Direzione "Competitività del Sistema Regionale", entro cui confluiscono le competenze rispettivamente dell'AdG del FSE e dell'AdG del FESR;

l'Accordo di partenariato Italia 2014-2020, del 29 ottobre 2014 (di cui alla decisione della Commissione europea C(2014) 8021);

il documento "Strategia per la specializzazione intelligente del Piemonte", presentato contestualmente al PO e inviato, nella versione definitiva, alla Commissione Europea tramite il sistema SFC 2014 il 01/02/2016;

la nota Ref. Ares(2016)2631023 del 07/06/2016 con la quale la Commissione Europea ha ritenuto il suddetto documento completo e atto al soddisfacimento della condizionalità ex-ante 1.1 “Esistenza di una strategia di specializzazione intelligente” di cui all’allegato XI del Regolamento UE 1303/2013.

l’art. 37 del Reg. (UE) n. 1303/2013 contenente la disposizione in base alla quale gli Strumenti Finanziari devono essere progettati sulla base di una valutazione ex ante (Vexa) che individui le lacune del mercato e i contesti in cui gli investimenti non sono effettuati in maniera ottimale, le relative esigenze di investimento, la possibile partecipazione del settore privato e il conseguente valore aggiunto apportato dallo strumento finanziario in questione.

la comunicazione a mezzo mail del 20/11/2015 con la quale l’Autorità di gestione del POR FESR 2014/2020 ha trasmesso al Comitato di sorveglianza – secondo quanto disposto dal citato regolamento n. 1303/2013 – la sintesi della Vexa effettuata;

la dgr n. 2-2436 del 23/11/2015 con la quale la Giunta regionale ha disposto l’Assegnazione delle risorse finanziarie del POR-FESR 2014-2020 iscritte nelle annualità 2016 e 2017 del bilancio pluriennale 2015-2017;

la dgr n. 20-2557 del 09/12/2015 con la quale la Giunta ha:

- istituito il Fondo rotativo di finanza agevolata “Fondo Pmi” – avente carattere di Strumento Finanziario ai sensi del Regolamento (UE) n. 1303/2013 - da destinare al finanziamento di una misura volta - mediante il sostegno di programmi organici di investimento delle Micro, Piccole e Medie Imprese finalizzati ad introdurre innovazioni nel processo produttivo per trasformarlo radicalmente al fine di adeguarlo alla produzione di nuovi prodotti o per renderlo comunque più efficiente - al perseguimento delle priorità di investimento e agli obiettivi specifici di cui all’Asse III del POR FESR 2014/2020, Priorità di Investimento III.3c. - Obiettivo specifico III.3c.1 - Azione III.3c.1;
- stabilito in € 60.000.000,00 la dotazione finanziaria iniziale del Fondo Pmi;
- dato atto che per la copertura finanziaria si fa fronte mediante le risorse di cui ai capitoli 260712, 260714 e 260716 a valere sulle annualità 2016 e 2017 del bilancio pluriennale 2015/2017 la cui assegnazione è stata disposta con dgr n. 2-2436 del 23/11/2015, nonché - ai sensi degli artt. 12 e 13 del Regolamento delegato n. 480/2014 – che il compenso per le attività svolte dal soggetto incaricato della gestione dello Strumento Finanziario potrà essere imputato al Fondo, nel rispetto dei limiti indicati dallo stesso art. 13;
- approvato la scheda tecnica relativa alla Misura denominata “Agevolazioni per le MPMI a sostegno di progetti ed investimenti per l’innovazione, la sostenibilità ambientale, l’efficienza energetica e la sicurezza nei luoghi di lavoro” da finanziarsi a valere sul suddetto Fondo Pmi;
- demandato alla Direzione Regionale Competitività del Sistema Regionale l’emanazione di un bando per la selezione delle domande nonché degli ulteriori documenti previsti dal Regolamento (CE) n. 1303/2013 in materia di Strumenti Finanziari;
- previsto che per le funzioni attinenti l’attuazione della Misura l’Autorità di gestione potrà affidare i compiti di esecuzione a Finpiemonte Spa - società regionale "in house providing" - quale Soggetto Attuatore dello Strumento Finanziario ai sensi del Regolamento (UE) 1303/2013 in

conformità alla Convenzione Quadro “Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A.” approvata con D.G.R. n. 2-13588 del 22.03.2010 nonché a quanto previsto dal Regolamento n. 1303/2013 e dal regolamento delegato n. 480/2014.

La determinazione dirigenziale n. 1038 del 30/12/2015 e s.m.i. con la quale:
è stato approvato il Bando disciplinante l’accesso al Fondo rotativo di finanza agevolata denominato “Fondo Pmi”, finalizzato al sostegno di progetti ed investimenti per l’innovazione, la sostenibilità ambientale, l’efficienza energetica e la sicurezza nei luoghi di lavoro realizzati da Micro, Piccole e Medie Imprese (il Bando);
è stata disposta la costituzione, presso Finpiemonte Spa, del “Fondo Pmi”;
è stata impegnata in favore di Finpiemonte Spa (c.f. 01947660013), previo contestuale accertamento contabile, la somma complessiva di € 60.000.000,00 sul bilancio pluriennale 2015/2017 annualità 2016 – 2017;
è stato demandato a successivo provvedimento l’approvazione dell’Accordo di finanziamento ai sensi dell’allegato IV del Regolamento (UE) N. 1303/2013 e s.m.i;

dato atto che:

l’AdG ha accertato, ai sensi dell’art. 7 del Regolamento UE n. 480/2014, la capacità di Finpiemonte a svolgere le funzioni di organismo di attuazione dello strumento finanziario, applicando i criteri approvati con Determinazione Dirigenziale n. 35 del 25.01.2016.

la Direzione Competitività del sistema regionale, conformemente a quanto deliberato dalla Giunta Regionale n. 20-2557 del 09/12/2015 ed a seguito della succitata valutazione, intende affidare a Finpiemonte la gestione dello strumento finanziario denominato “Fondo PMI”;

occorre procedere all’approvazione dello schema di Accordo di finanziamento, conformemente a quanto disposto dal Regolamento (UE) n. 1303/2013 e dal Regolamento Delegato (UE) n. 480/2014;

con nota del 05/07/2016 acquisita agli atti con protocollo 11314/A1907A del 05/07/2016, Finpiemonte Spa ha comunicato l’importo del corrispettivo richiesto per le commissioni di gestione dovute a fronte delle attività connesse alla funzione di organismo attuatore dello strumento finanziario, ai sensi del citato Regolamento (UE) n. 1303/2013;

il suddetto importo, pari a € 3.185.422,02, è stato determinato tenendo conto delle disposizioni relative al calcolo delle commissioni di gestione dello strumento finanziario richiamate all’art. 8 dello schema di Accordo di finanziamento allegato alla presente determinazione. Restano salve le modifiche che si rendessero necessarie a seguito dell’emanazione di atti amministrativi di disciplina della metodologia di comparazione dei costi/corrispettivi ai fini della valutazione di congruità - in applicazione dell’articolo 4 della D.G.R. n. 1-3120 dell’11/4/2016 recante "Approvazione delle Linee guida relative al controllo analogo sugli Organismi partecipati dalla Regione Piemonte operanti in regime di in house providing strumentale".

Quanto sopra premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento e visti:

lo Statuto Regionale;

il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

la legge regionale n. 23/2008 e s.m.i., “Disciplina dell'organizzazione degli Uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”;

il Regolamento (UE) N. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014;

il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013;

il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013;

il Regolamento Delegato (UE) n. 480/2014

la Dgr n. 20-2557 del 09/12/2015;

il D.lgs 118/2011 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e la l.r. 7/2001 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte);

la circolare della Direzione Risorse Finanziarie Prot. 19846/DB09.00 del 19/07/2010.

il d. lgs. n. 33/2013 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni);

la l.r. n. 9 del 14/05/2015 (Legge finanziaria per l'anno 2015)

la l.r. n. 10 del 15/05/2015 (Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2015-2017)

la D.G.R. n. 2-2436 del 23/11/2015 con la quale sono state assegnate le risorse finanziarie ai competenti centri di responsabilità amministrativa.

IL DIRIGENTE

determina

per le motivazioni espresse in premessa:

- di affidare a Finpiemonte spa la gestione dello strumento finanziario “Fondo PMI” in qualità di organismo di attuazione dello strumento finanziario, conformemente alle disposizioni di cui al Regolamento delegato UE n. 480/2014;

- di approvare - quale allegato alla presente Determinazione a farne parte integrante - lo schema di Accordo di finanziamento relativo al Bando per l'accesso al Fondo Pmi approvato con determinazione dirigenziale n. 1038 del 30/12/2015 e s.m.i;

di dare atto che:

- il suddetto Accordo sarà stipulato con Finpiemonte Spa, in qualità di soggetto attuatore dello Strumento finanziario ai sensi del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e del Regolamento Delegato (UE) n. 480/2014;

- con nota del 05/07/2016 acquisita agli atti con protocollo 11314/A1907A del 05/07/2016 Finpiemonte Spa ha comunicato l'importo del corrispettivo richiesto per le commissioni di gestione dovute a fronte delle attività svolte e da svolgere in qualità di organismo attuatore dello strumento finanziario, ai sensi del citato Regolamento (UE) n. 1303/2013;

- il suddetto importo, pari a € 3.185.422,02, è stato determinato tenendo conto delle disposizioni relative al calcolo delle commissioni di gestione dello strumento finanziario richiamate all'art. 8 dello schema di Accordo di finanziamento allegato alla presente determinazione. Restano salve le modifiche che si rendessero necessarie a seguito dell'emanazione di atti amministrativi di disciplina della metodologia di comparazione dei costi/corrispettivi ai fini della valutazione di congruità - in applicazione dell'articolo 4 della D.G.R. n. 1-3120 dell'11/4/2016 recante "Approvazione delle Linee guida relative al controllo analogo sugli Organismi partecipati dalla Regione Piemonte operanti in regime di in house providing strumentale".

- il pagamento del suddetto corrispettivo avverrà - secondo le modalità previste dall'Accordo di finanziamento - mediante prelievo diretto dalla dotazione del Fondo Pmi, il cui importo pari a € 60.000.000,00 è stato impegnato con la determinazione dirigenziale n. 1038 del 30/12/2015.

Si dispone, ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera b) del D.Lgs 33/2013, la pubblicazione sul sito di Regione Piemonte, sezione "Amministrazione trasparente" dei seguenti dati:

beneficiario: Finpiemonte Spa: c.f. 01947660013

importo complessivo: € 3.185.422,02 €

responsabile del procedimento: Vincenzo Zezza

modalità individuazione beneficiario: Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A, di cui alla D.G.R. n. 2-13588 del 22.03.2010

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine prescritto dal Codice Civile

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art.61 dello Statuto e dell'art.5 della l.r. 22/2010.

Il Dirigente regionale
Ing. Vincenzo Zezza

Allegato



	<p>Programma Operativo Regionale</p> <p>“Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione”</p> <p>F.E.S.R. 2014/2020</p>	<p>Obiettivo tematico 3 - Competitività dei sistemi produttivi</p> <p>Obiettivo specifico III.3c.1 - Rilancio della propensione agli investimenti del sistema produttivo</p> <p>Azione III.3c.1.1</p>
--	---	--

ACCORDO DI FINANZIAMENTO

Adottato in applicazione dell’ allegato IV del Regolamento (UE) N. 1303/2013 e s.m.i

ACCORDO DI FINANZIAMENTO

PER LA GESTIONE DELLA MISURA RISERVATA ALLE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE (MPMI) PER L'ACCESSO AL "FONDO PMI" DESTINATO AL SOSTEGNO DI PROGETTI ED INVESTIMENTI PER L'INNOVAZIONE NEI PROCESSI PRODUTTIVI,

presentato ai sensi

dell'Allegato IV del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e s.m.i

TRA

REGIONE PIEMONTE - Direzione regionale Competitività del Sistema Regionale, Settore Sistema Universitario, Diritto allo studio, Ricerca e Innovazione, in persona del Dirigente pro tempore, ing. Vincenzo Zezza, nato a Napoli il 29 marzo 1966, domiciliato per l'incarico presso la Regione Piemonte, Via Pisano 6, 10152, Torino, C.F. 80087670016 (nel seguito Regione);

E

FINPIEMONTE S.p.A. – con sede in Torino, Galleria San Federico n. 54, capitale sociale euro 19.927.297,00 i.v., codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino 01947660013, in persona del Direttore Generale, Arch. Cristina Perlo, nata a Cuneo il 08 luglio 1956, domiciliata per la carica in Torino presso la sede sociale, a ciò facoltizzata per procura a rogito Notaio Valeria Insabella di Torino, in data 26 maggio 2015, rep. n. 3952, registrata a Torino in data 04 giugno 2015, n. 11331 e giusta autorizzazione del Consiglio di Amministrazione del 23 settembre 2015, (nel seguito Finpiemonte);

di seguito, collettivamente, anche "le Parti".

Premesse

- Il presente "Accordo di Finanziamento" (di seguito Accordo) è adottato in applicazione dell'Allegato IV del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e s.m.i;
- con Legge regionale 26 luglio 2007 n. 17, che ha disciplinato la riorganizzazione di Finpiemonte, la Regione ha attribuito a Finpiemonte il ruolo di società finanziaria regionale a sostegno dello sviluppo, della ricerca e della competitività del territorio, svolgente attività strumentali alle funzioni della Regione, aventi carattere finanziario e di servizio, nonché degli altri enti costituenti

o partecipanti;

- in particolare l'art. 2, comma 2, lettera a) della sopra citata Legge regionale n. 17/2007 prevede la possibilità, per le strutture regionali, di avvalersi di Finpiemonte per la gestione dei procedimenti di concessione ed erogazione alle imprese di incentivi, agevolazioni ed altri benefici comunque denominati;
- ai sensi dell'art. 2, comma 4 della predetta Legge regionale ed in attuazione della D.G.R. n. 2-13588 del 22.03.2010, la Regione e Finpiemonte, in data 02.04.2010, hanno sottoscritto la "Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A." (nel seguito Convenzione Quadro) - modificata con D.G.R. n. 17-2516 del 30.11.2015 - che deve intendersi parte integrante e sostanziale del presente Accordo, a cui si fa rinvio per tutto quanto qui non esplicitamente richiamato.
- Finpiemonte, in virtù dei predetti atti:
 - è una società a capitale interamente pubblico, a prevalente partecipazione regionale;
 - opera esclusivamente a favore della Regione, e degli altri enti costituenti o partecipanti svolgendo attività strumentali degli stessi;
- con D.G.R. n. 20-2557 del 9 dicembre 2015, la Giunta regionale ha istituito il Fondo, di importo pari a € 60.000.000,00, relativo alla Misura riservata alle micro, piccole e medie imprese (MPMI), per l'accesso al "Fondo PMI", destinato al sostegno di progetti ed investimenti per l'innovazione nei processi produttivi, da attivarsi nell'ambito dell'Asse III "Competitività dei sistemi produttivi", Azione III.3c.1.1, del Programma Operativo Regionale 2014/2020, finanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (nel seguito Misura), affidandone la gestione a Finpiemonte e disciplinandone criteri e modalità di gestione;
- Finpiemonte assume il ruolo di soggetto attuatore dello strumento finanziario ai sensi dell'art. 38, c. 4, lett. b), iii) del Regolamento (UE) N. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e s.m.i, recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca;
- le Parti, con il presente Accordo, intendono definire il contenuto dell'affidamento delle attività connesse alla gestione della Misura, nel rispetto delle disposizioni contenute nella Convenzione Quadro (entro i limiti previsti dall'art. 27) e dei Regolamenti unionali di riferimento.

Tutto ciò premesso, che forma parte integrante e sostanziale del presente Accordo, le Parti

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Strategia di investimento

1. Il presente Accordo ha ad oggetto l'esercizio delle funzioni e lo svolgimento delle attività specificate negli articoli seguenti, relative alla gestione della Misura, istituita secondo quanto indicato nelle premesse.
2. La Misura è utilizzata da Finpiemonte per dare attuazione all'intervento in materia di ingegneria dell'Azione III.3c.1.1, "Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale", del POR FESR 2014/2020 della Regione Piemonte.
3. Finpiemonte si impegna a seguire la seguente strategia di investimento anche ai sensi dei criteri previsti dalla D.G.R. n. 20-2557 del 9 dicembre 2015 e dalla Determina Dirigenziale con la quale si approva il presente Accordo.
4. La Misura persegue l'obiettivo di sostenere programmi organici di investimento delle micro, piccole e medie imprese (MPMI) finalizzati ad introdurre innovazioni nel processo produttivo per trasformarlo radicalmente al fine di adeguarlo alla produzione di nuovi prodotti, diversificare la produzione o per rendere il processo comunque più efficiente dal punto di vista energetico, ambientale, dell'uso di acqua e materie prime, produttivo e della sicurezza.
5. I destinatari finali sono MPMI iscritte al Registro delle Imprese della Camera di Commercio, aventi alla data di erogazione l'unità destinataria dell'agevolazione attiva sul territorio piemontese, con codice ATECO 2007 primario (o prevalente, nei casi previsti dal Bando) ammissibile ai sensi dell'Allegato 1 del Bando, che siano in possesso dei requisiti economico-finanziari e patrimoniali previsti dall'Allegato 3 del Bando e che non versino in situazione di difficoltà ai sensi della normativa applicabile. Possono presentare domanda anche: le MPMI neo costituite purché dimostrino di avere un processo produttivo attivo oppure siano costituite tramite conferimento di ramo d'azienda o i cui soci siano imprese con processi produttivi attivi e consolidati; le Cooperative di produzione e lavoro aventi dimensione di MPMI (ad esclusione delle Cooperative Sociali di servizi alla persona di cui alla tipologia A della l. 381/91 "Disciplina delle società cooperative sociali"); i Consorzi di produzione e le Società Consortili (aventi dimensione di MPMI e in quanto beneficiario esclusivo dell'agevolazione), ad esclusione dei Consorzi di tutela e dei Consorzi di servizi.
6. L'intento della Misura viene perseguito attraverso la concessione di un finanziamento agevolato, costituito con i contributi del POR e con l'intervento di risorse di intermediari finanziari privati, a copertura fino del 100% delle spese di investimento ammesse, per l'acquisto di impianti e macchinari nuovi di fabbrica, nonché per l'acquisizione di licenze, brevetti, know-how e servizi di consulenza strettamente correlati al progetto di innovazione.

7. Oltre ad incoraggiare gli investimenti finalizzati a incrementare il grado di innovazione del sistema produttivo delle MPMI piemontesi, la Misura è stata ideata con lo scopo parallelo di incentivare e sensibilizzare le imprese a contribuire attivamente al raggiungimento degli obiettivi previsti dalla strategia europea EUROPA2020, in materia di riduzioni di emissioni nell'atmosfera e incremento dell'efficienza energetica nonché, in coerenza con la normativa italiana, di premiare le imprese che si siano sottoposte ai controlli dell'Antitrust in materia di legalità.
8. A tal fine, la Misura prevede di concedere l'agevolazione con diverse intensità e massimali a seconda del grado di coinvolgimento dimostrato dalle imprese per tali tematiche. Nello specifico, per i progetti il cui unico obiettivo è l'innovazione del processo produttivo o del prodotto/servizio, la quota di cofinanziamento pubblico, con risorse POR, è pari al 50% delle spese ammissibili e nella misura massima di €750.000. Nel caso in cui, oltre all'innovazione del sistema produttivo, l'investimento comporti anche il miglioramento di prestazioni in ambito di efficienza energetica, di prestazioni ambientali o di sicurezza del luogo del lavoro, ovvero sia sostenuto da un beneficiario in possesso del rating di legalità attribuito dall'AGCM, o ancora venga concluso entro 6 mesi dalla data di concessione del finanziamento, la quota di partecipazione pubblica può essere incrementata fino al 60% delle spese ammissibili e nel limite massimo di €850.000. Infine, qualora il progetto di innovazione del sistema produttivo in aggiunta preveda di intervenire in almeno due degli ambiti premianti sopra indicati, l'agevolazione pubblica può essere incrementata fino a copertura del 70% delle spese ammissibili e nel limite massimo di €1.000.000.
9. Tale impostazione rende possibile, da un lato, combinare risorse provenienti da fonti diversificate finalizzate a incentivare il raggiungimento di obiettivi ritenuti prioritari a livello regionale e comunitario, dall'altro offrire al destinatario finale un accesso più agevole ai finanziamenti attraverso un abbattimento del costo per interessi.
10. Finpiemonte svolge le attività di gestione e di controllo. In particolare, sono affidate a Finpiemonte le seguenti attività:
 - a) la definizione dello strumento finanziario e la predisposizione delle procedure di presentazione e gestione delle istanze;
 - b) i convenzionamenti con il sistema bancario;
 - c) la ricezione delle istanze e verifica dei criteri di ricevibilità, ammissibilità, tecnico-finanziaria e del merito delle istanze;
 - d) l'adozione del provvedimento di concessione o diniego del beneficio e relativa notifica ai destinatari finali;

- e) l'erogazione dei finanziamenti, per il tramite del sistema bancario, e gestione contabile connessa;
- f) la ricezione e verifica della documentazione prodotta dai destinatari finali, inerente le spese effettivamente sostenute;
- g) la gestione di varianti e proroghe;
- h) l'adozione degli atti revoca e attivazione per i recuperi degli indebiti, anche attraverso il sistema bancario;
- i) la gestione finanziaria e contabile, connessa alla gestione dei fondi pubblici trasferiti;
- j) l'assistenza e informazione all'utenza;
- k) l'eventuale consultazione e implementazione dei registri e banche dati per la verifica del rispetto dei vincoli prescritti dalla Misura;
- l) le analisi e verifiche, tecniche e finanziarie, sull'avanzamento della Misura;
- m) la realizzazione controlli - documentali e in loco - inerenti le operazioni finanziate e realizzate;
- n) la sorveglianza e monitoraggio dei flussi di spesa;
- o) una relazione finale della gestione che evidenzia i risultati e le eventuali ricadute dello strumento finanziario;
- p) ogni eventuale adempimento relativo alla gestione degli strumenti finanziari (SIF) e all'inquadramento della misura nel POR FESR 14-20.

Art. 2 - Piano aziendale

1. Ai fini dell'attuazione dello strumento è stato redatto il relativo Piano aziendale che fa parte integrante del presente Accordo (Allegato 1).

Art. 3 - Risultati prefissati

1. La Misura si prefigge di concorrere, direttamente, non solo a raggiungere l'obiettivo specifico inerente il rilancio della propensione agli investimenti del sistema produttivo ma anche i target degli indicatori di output e finanziari previsti dal POR. In particolare la Misura intende contribuire in maniera diretta a conseguire i valori target relativamente alla crescita dell'occupazione e al numero di imprese, sia nuove che consolidate, che ricevono un sostegno. Essa, inoltre, sostiene il conseguimento dei target dell'indicatore finanziario *Totale delle spese ammissibili registrate nel sistema contabile dell'Autorità di certificazione e certificate* dell'Asse prioritario III "Competitività del sistema produttivo".

2. L'applicazione dello strumento finanziario, così come strutturato, permetterà inoltre di incrementare la crescita di produttività e di migliorare la qualità nonché l'innovazione del sistema produttivo.
3. In aggiunta agli scopi primari sopra indicati, la Misura è stata impostata con il fine di incoraggiare il coinvolgimento delle imprese a contribuire attivamente e direttamente al concretizzarsi dei target previsti dalla strategia EUROPA2020 in materia di crescita intelligente, sostenibile e solidale.
4. La Misura ha previsto, infatti, di focalizzare l'attenzione degli imprenditori dislocati in Piemonte su argomenti quali i cambiamenti climatici e la sostenibilità energetica, con specifico riferimento alla riduzione di emissioni di gas serra e all'aumento dell'efficienza energetica.
5. In aggiunta ai risultati direttamente imputabili alla concessione dell'agevolazione alle imprese, si ritiene che lo strumento finanziario possa impattare positivamente e indirettamente su altri obiettivi quali l'aumento della spesa in R&S, in quanto attività necessarie per ideare o individuare, se già esistenti sul mercato, nuove metodologie di produzione o prodotti/servizi innovativi.

Art. 4 - Disposizioni per il controllo dell'attuazione degli investimenti e dei flussi di opportunità d'investimento

1. Ai fini del controllo dell'attuazione dello strumento finanziario e della rendicontazione da parte dello strumento finanziario all'Autorità di Gestione, in conformità con quanto previsto all'art. 46 del Regolamento (UE) N. 1303/2013, Finpiemonte si impegna a comunicare periodicamente, nonché in una relazione annuale, che verrà consegnata alla Regione entro il 30 di aprile di ogni anno successivo a quello considerato:
 - l'importo complessivo del sostegno concesso ai destinatari finali;
 - l'importo complessivo del sostegno effettivamente erogato agli stessi;
 - i costi di gestione sostenuti o le commissioni di gestione pagate per la Misura;
 - i progressi compiuti nel raggiungimento dell'effetto moltiplicatore degli investimenti effettuati dallo strumento;
 - gli interessi e le altre plusvalenze generati dal sostegno del POR FESR allo strumento finanziario e delle risorse rimborsate;
 - la situazione di revoche e recuperi.
2. Permangono, invece, in capo al Settore regionale competente, le attività relative all'adozione degli atti su cui si basa la Misura oggetto del presente Accordo, la definizione

della dotazione finanziaria, le eventuali procedure di comunicazione e notifica alla commissione UE, fermo restando l'obbligo, per Finpiemonte, di assicurare la collaborazione ed il sostegno tecnico e operativo alle strutture regionali responsabili dello svolgimento di tali compiti e adempimenti, nonché le funzioni di vigilanza e controllo previste dall'art. 11 della Convenzione Quadro corrente tra Regione Piemonte e Finpiemonte.

Art. 5 - Requisiti in materia di audit

1. Ai sensi dell'art. 140 del Regolamento 1303/2013, Finpiemonte si obbliga ad assicurare la disponibilità di tutti i documenti giustificativi per un periodo minimo di 2 anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese finali dell'operazione completata. I documenti vengono conservati sottoforma di originali o di copie autenticate o su supporti per dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica.
2. Finpiemonte, inoltre, si impegna a gestire i fondi con una propria contabilità separata e con procedure informatizzate in grado di consentire in ogni momento un'analisi comparativa degli aiuti concessi, l'utilizzo e l'ammontare del capitale dello strumento, evidenziando anche i destinatari delle risorse nonché le eventuali perdite, oneri di gestione, frutti civili e altri proventi. Per quanto riguarda l'amministrazione, la gestione finanziaria delle risorse e quant'altro non previsto nel presente Accordo, si applicano le disposizioni della Convenzione Quadro.
3. I requisiti minimi per la documentazione da conservare e da rendere disponibile in caso di audit da parte dell'Autorità di Audit, dei revisori della Commissione e della Corte dei conti europea, al fine di consentire la verifica della conformità alla legislazione nazionale e dell'Unione sono definiti nella pista di controllo posta in essere dall'Autorità di gestione del POR, secondo quanto indicato dall'art. 25 del Regolamento delegato (UE) n. 480/2014, lettera j). In particolare essi sono:
 - i documenti relativi all'istituzione dello strumento finanziario;
 - i documenti che individuano gli importi conferiti nello strumento finanziario da ciascun programma e nell'ambito di ciascun asse prioritario, le spese ammissibili nell'ambito dei programmi e gli interessi e le altre plusvalenze generati dal sostegno dei fondi SIE e dal reimpiego delle risorse imputabili al sostegno dei fondi SIE in conformità agli articoli 43 e 44 del regolamento (UE) n. 1303/2013;

- i documenti relativi al funzionamento dello strumento finanziario, compresi quelli riguardanti la sorveglianza, le relazioni e le verifiche;
- i documenti attestanti la conformità agli articoli 43, 44 e 45 del regolamento (UE) n. 1303/2013;
- i documenti relativi all'uscita dallo strumento finanziario e alla sua liquidazione;
- documenti relativi ai costi o alle commissioni di gestione;
- moduli di domanda, o documenti equivalenti, presentati dai destinatari finali insieme a documenti giustificativi, compresi piani aziendali e, se del caso, conti annuali di periodi precedenti
- le liste di controllo e le relazioni degli organismi che attuano lo strumento finanziario;
- le dichiarazioni rilasciate in relazione agli eventuali aiuti de minimis;
- l'Accordo di finanziamento;
- le prove del fatto che il sostegno fornito attraverso lo strumento finanziario è stato utilizzato per la finalità prevista;
- le registrazioni dei flussi finanziari tra l'autorità di gestione e lo strumento finanziario, all'interno dello strumento finanziario a tutti i suoi livelli e fino ai destinatari finali;
- le registrazioni separate o i codici contabili distinti relativi al contributo del programma erogato a favore del destinatario finale.

Art. 6 - Requisiti e procedure per la gestione del contributo scaglionato

1. La Regione, in applicazione di quanto stabilito con DGR n. 20-2557 del 9 dicembre 2015, trasferirà a Finpiemonte su apposito conto corrente bancario le somme stanziare per euro 60.000.000,00 (sessantamiloni/00).
2. Le *applicazioni gradual*i per i pagamenti intermedi sono effettuate per contributi del programma erogati allo strumento finanziario durante il periodo di ammissibilità di cui all'articolo 65, paragrafo 2 (il "periodo di ammissibilità") in ottemperanza alle seguenti condizioni:
 - a) l'importo del contributo del programma erogato allo strumento finanziario contenuto in ciascuna richiesta di pagamento intermedio presentata durante il periodo di ammissibilità, non supera il 25 % dell'importo complessivo dei contributi del programma impegnati per lo strumento finanziario ai sensi del pertinente accordo di finanziamento, corrispondente alla spesa ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 1, lettere a), b) e d) del Regolamento UE n. 1303/2013 ("Regolamento"), e di cui è previsto il

pagamento durante il periodo di ammissibilità. Le domande di pagamento intermedio presentate dopo il periodo di ammissibilità riguardano l'importo complessivo della spesa ammissibile ai sensi dell'articolo 42;

- b) ogni domanda di pagamento intermedio di cui alla lettera a) del presente paragrafo può includere fino al 25 % dell'importo complessivo del co-finanziamento nazionale di cui all'articolo 38, paragrafo 9 del Regolamento, che si prevede di erogare allo strumento finanziario, o a livello dei destinatari finali per la spesa ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 1, lettere a), b) e d), entro il periodo di ammissibilità;
 - c) successive domande di pagamento intermedio presentate durante il periodo di ammissibilità sono presentate solo:
 - i) *per la seconda domanda di pagamento intermedio, qualora almeno il 60 % dell'importo indicato nella prima domanda di pagamento intermedio sia stato speso a titolo di spesa ammissibile ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 1, lettere a), b) e d) del Regolamento;*
 - ii) *per la terza domanda di pagamento intermedio e le domande successive, qualora almeno l'85 % degli importi indicati nelle precedenti domande di pagamento intermedio sia stato speso a titolo di spesa ammissibile ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 1, lettere a), b) e d) del Regolamento;*
 - d) ogni domanda di pagamento intermedio riguardante spese connesse a strumenti finanziari indica separatamente l'importo complessivo dei contributi del programma erogato allo strumento finanziario e gli importi erogati a titolo di spesa ammissibile ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 1, lettere a), b) e d) del Regolamento;
 - e) alla chiusura del Programma, la domanda di pagamento del saldo finale comprende l'importo complessivo della spesa ammissibile di cui all'articolo 42 del Regolamento.
3. Ai fini della corretta gestione delle richieste di pagamento, Finpiemonte si impegna ad inoltrare periodicamente alla Regione un file di riepilogo contenente i dati relativi ai destinatari finali, agli importi concessi, agli importi erogati e alle spese di gestione sostenute.
4. Inoltre, allo scopo di prevedere i flussi di opportunità di investimento, verranno comunicati i dati relativi alle domande ancora in istruttoria e alle domande già valutate ma non ancora concesse, con le relative previsioni di concessione ed erogazione.

Art. 7 - Requisiti e procedure per la gestione degli interessi e altre plusvalenze generate di cui all'articolo 43, comprese le operazioni/gli investimenti di tesoreria accettabili, e le responsabilità e gli obblighi delle parti interessate

1. Conformemente a quanto definito all'Art. 43 del Regolamento (UE) N. 1303/2013, la dotazione della Misura è investita secondo criteri prudenziali e modalità che consentano un'adeguata remunerazione ed una mobilitazione immediata. A tal fine, Finpiemonte opera nel rispetto della Convenzione Quadro, in particolare attenendosi alle Linee Guida per la gestione degli investimenti finanziari e della liquidità previste all'Art. 24 dell'atto integrativo e modificativo della Convenzione Quadro (Rep. 105 del 15 marzo 2016).
2. Gli eventuali interessi maturati, al netto della ritenuta d'acconto, vengono riaccreditati sul conto corrente di pertinenza della Misura e reimpiegati prioritariamente per ulteriori investimenti o per la copertura dei costi o delle commissioni di gestione. Così come previsto dall'art. 23 comma 2, lettera d) dell'atto integrativo e modificativo della Convenzione Quadro (Rep. 105 del 15 marzo 2016), resta ferma la possibilità di Finpiemonte di avvalersi della ritenuta d'acconto sugli interessi maturati, a scomputo delle imposte di sua competenza ai sensi di legge.
3. Finpiemonte garantisce il mantenimento di registrazioni adeguate della destinazione degli interessi e delle eventuali altre plusvalenze.

Art. 8 - Disposizioni relative al calcolo e al pagamento delle commissioni di gestione dello strumento finanziario

1. La Regione riconosce a Finpiemonte le commissioni di gestione dello strumento finanziario, determinate secondo un prezzo concordato per i servizi resi, fondato su una metodologia di calcolo basata sulle prestazioni.
2. Le commissioni di gestione non devono superare i massimali definiti dal Regolamento delegato n. 480/2014.
3. L'ammontare delle commissioni di gestione – di Euro 3.185.422,02 – è convenuto tra le Parti nel modo seguente:
 - una remunerazione di base, pari allo 0,5% annuo dei contributi del programma versati allo strumento finanziario, secondo un calcolo pro rata temporis dalla data della sottoscrizione del presente accordo fino al termine del periodo ammissibilità del programma o di rimborso dei contributi all'Autorità di Gestione a seconda di quale di questi due eventi si verifichi per primo;
 - una remunerazione di performance, pari allo 0,5% l'anno dei contributi del programma pagati ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013 ai destinatari finali sotto forma di prestiti, nonché delle risorse reinvestite imputabili ai contributi del programma ancora da restituire allo strumento finanziario, secondo un calcolo pro rata temporis dalla data del

pagamento al destinatario finale fino al rimborso del prestito, al termine della procedura di recupero in caso di insolvenza o fino al termine di ammissibilità del programma, a seconda di quale di questi eventi si verifichi per primo;

- nel limite massimo non superabile, pari all'8% dell'importo complessivo dei contributi del programma versati allo strumento finanziario.
4. Il pagamento delle commissioni di gestione è assicurato dalla dotazione dello strumento finanziario.
 5. Il pagamento verrà effettuato annualmente, mediante autorizzazione della Regione al prelievo dal fondo:
 - sulla base del documento analitico di performance del fondo, che dia evidenza delle modalità di calcolo delle commissioni di gestione, con separata indicazione della parte di remunerazione di base e di performance, accompagnato da idoneo documento fiscale giustificativo,
 - mediante predisposizione di determinazione dirigenziale di autorizzazione al prelievo, entro 90 giorni dalla data di ricevimento da parte della Regione Piemonte del documento stesso.
 6. Le Parti concordano sulla possibilità di rivalutare in corso d'opera i limiti e le percentuali convenute al comma 3 del presente articolo, al verificarsi di fatti straordinari o imprevedibili, estranei alla sfera di azioni di Finpiemonte.

Art. 9 - Disposizione di liquidazione dello strumenti di ingegneria finanziaria compreso il reimpiego delle risorse imputabili al sostegno dei fondi SIE durante e dopo il periodo di ammissibilità ai sensi delle lettere i), j) e m) dell'Allegato IV del Regolamento (UE) 1303/2013

1. Il Fondo potrà subire incrementi o decrementi secondo quanto previsto dal Bando e dall'Art. 23 della Convenzione Quadro.
2. Considerata la natura rotativa dello strumento finanziario, per effetto della quale il fondo verrà continuamente rialimentato dal rimborso dei primi prestiti erogati, non è identificabile un termine di liquidazione del Fondo.
3. Ai sensi dell'Art. 44 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, le risorse rimborsate agli strumenti finanziari a fronte degli investimenti fino al termine del periodo di ammissibilità, sono reimpiegate per ulteriori investimenti, attraverso lo stesso strumento finanziario, conformemente agli specifici obiettivi definiti nell'ambito della priorità e, se del caso, per il rimborso dei costi di gestione sostenuti e pagamento delle commissioni di gestione dello strumento finanziario.

4. Le somme residue a seguito della chiusura dell'operatività della Misura saranno destinabili, conformemente all'Art. 45 di detto Regolamento, nell'ambito del medesimo strumento finanziario o, nel caso di loro disimpegno, in altri strumenti finanziari purché le condizioni di mercato dimostrino la necessità di mantenere tale investimento o altre forme di sostegno.

Art. 10 - Condizioni di un eventuale ritiro o ritiro parziale dei contributi dei programmi erogati

1. In base all'andamento mensile ed all'analisi della Misura effettuata almeno una volta all'anno, valutato l'andamento delle domande pervenute dai destinatari finali e quelle finanziate, si potrà procedere alla variazione della dotazione in base ai dati effettivamente riscontrati.
2. Qualora si riscontrasse uno scarso utilizzo della dotazione stimata per lo strumento, fatte salve eventuali variazioni delle regole di accesso alla Misura, si potrà rimodulare la dotazione complessiva destinando la parte sottratta ad altre iniziative previste dall'OT di riferimento ed in ogni caso in base alle regole di gestione del POR FESR 14/20.

Art. 11 – Disposizioni volte a garantire che gli organismi di attuazione degli strumenti finanziari gestiscano detti strumenti in modo indipendente e conformemente alle norme professionali pertinenti, e agiscano nell'interesse esclusivo delle parti che forniscono i contributi allo strumento finanziario

1. Finpiemonte svolgerà le attività elencate all'art. 1 in autonomia gestionale ed organizzativa, nel rispetto della Convenzione Quadro di cui in premessa e in osservanza delle Linee guida relative al controllo analogo sugli Organismi partecipati della Regione operanti in regime di "in house providing" strumentale approvate con DGR n. 1-3120 dell'11 aprile 2016. Finpiemonte assicura la piena attuazione dei principi di semplificazione, correttezza e trasparenza amministrativa ivi contenuti, nonché il rispetto delle disposizioni sul procedimento amministrativo, tutela dei dati personali, documentazione amministrativa, correttezza finanziaria e contenimento dei costi.
2. Il presente Accordo potrà essere oggetto di modifiche ed integrazioni in conseguenza dell'emanazione degli indirizzi sul controllo analogo, richiamati al comma 1 del presente articolo.
3. La Regione – Direzione Competitività del Sistema Regionale - si impegna a fornire a Finpiemonte gli orientamenti, le interpretazioni, le circolari elaborate dalla Regione, attinenti le materie oggetto di affidamento.

Art. 12 – Modalità di revisione dell’Accordo

1. Le parti potranno di comune accordo rivedere in tutto o in parte le clausole contrattuali qualora dovessero intervenire modificazioni della normativa di riferimento o della Convenzione Quadro, che potrebbero comportare un mutamento delle modalità di svolgimento delle attività in oggetto o delle condizioni di affidamento delle attività medesime.
2. Le modifiche e gli adeguamenti previsti nel presente articolo verranno formalizzati per iscritto e non comporteranno revoca dell’affidamento oggetto del presente Accordo né deroga alla durata di quest’ultimo.

Art. 13 – Durata dell’Accordo

1. Le parti concordano che le disposizioni previste dal presente accordo siano valide fino al 31/12/2023.

Art. 14 – Revoca dell’Accordo

1. Il presente Accordo potrà essere revocato da parte della Regione per sopravvenute gravi e motivate esigenze di pubblico interesse, salvo il riconoscimento di equo indennizzo nei confronti di Finpiemonte nel caso in cui la revoca non sia resa necessaria da normativa sopravvenuta.

Art. 15 - Risoluzione dell’Accordo

1. Fatta salva la revoca di cui al precedente articolo, il presente Accordo si risolve qualora le Parti abbiano commesso gravi, ripetute e rilevanti inadempienze rispetto agli impegni assunti nello stesso, avuto riguardo all’interesse dell’altra.
2. La Regione, qualora intenda avvalersi della clausola di risoluzione, deve contestare a Finpiemonte l’inadempienza riscontrata entro 30 (trenta) giorni, intimando alla stessa di rimuovere le cause di inadempimento entro un termine che verrà concordato tra le Parti. A seguito della predetta contestazione, Finpiemonte può presentare controdeduzioni entro i successivi 30 (trenta) giorni.
3. Qualora, a seguito della contestazione o dell’intimazione di cui sopra, Finpiemonte non elimini entro il termine convenuto le cause dell’inadempimento ovvero, qualora la Regione non ritenga accettabili e soddisfacenti i motivi addotti nelle controdeduzioni, può essere richiesta la risoluzione.

Art. 16 – Rinvio

1. Per tutto quanto non esplicitamente previsto nel presente Accordo, si rinvia alle disposizioni della Convenzione Quadro, ove compatibile con la normativa unionale, nazionale e regionale di riferimento.

Art. 17 - Repertoriazione e registrazione in caso d'uso

1. Il presente Accordo è soggetto a repertoriazione presso il Settore regionale competente ed al pagamento dell'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. n. 642 del 26/10/1972. L'imposta è a carico di Finpiemonte ed è dovuta nella misura e secondo le modalità previste dalla normativa di legge vigente, su carta uso bollo - per esemplare firmato in originale e per copia conforme - compresi eventuali allegati, salve le deroghe di legge.
2. Il presente Accordo è soggetto a registrazione in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. n. 131 del 26/4/1986. Le spese di registrazione sono a carico della parte che ne chiede la registrazione.

Art. 18 – Foro Competente

1. Per la soluzione di eventuali controversie è competente il Foro di Torino.

Letto, approvato e sottoscritto,

Torino, _____

Regione Piemonte

Il Dirigente Regionale

Ing. Vincenzo Zezza

Firmato digitalmente *ai sensi dell'art. 24 del d.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82*

Finpiemonte S.p.A

Il Direttore Generale

Arch. Maria Cristina Perlo

Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del d.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82